



BYBLOS

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

Per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della Carta e del Cartone,
delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali

**Documento sulle rendite vitalizie
integrato con riferimento alle nuove prestazioni introdotte dalla
legge di bilancio 2026**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2026)

SOMMARIO

1. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE	3
2. TIPOLOGIE DI RENDITA VITALIZIA	3
3. PERIODICITA' DI EROGAZIONE	5
4. COSTI E CARICAMENTI APPLICATI.....	5
5. BASI TECNICHE ADOTTATE	5
6. I COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA.....	5
7. MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA.....	5
8. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	6
9. DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
10. NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005	6
11. ALLEGATO "A"	7

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia, BYBLOS ha stipulato al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa con **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

La Convenzione è stata stipulata il 21 ottobre 2024 ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025, con scadenza il 31 dicembre 2029.

1. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il diritto di riscatto.

Nel rispetto delle previsioni normative, l'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente sotto forma di rendita vitalizia o in alternativa nelle nuove forme di prestazione previste all'art. 11 comma 3-bis del D. Lgs. 252/2005 così come modificato dalla Legge 199/2025 (vedi allegato A);
- fino ad un massimo del 50% sotto forma di capitale e la parte rimanente in rendita vitalizia o in alternativa nelle nuove forme di prestazione previste all'art. 11 comma 3-bis del D. Lgs. 252/2005 così come modificato dalla Legge 199/2025 (vedi allegato A);
- interamente sotto forma di capitale qualora sia iscritto ad una forma di previdenza complementare anteriormente al 29 aprile 1993 e non abbia riscattato la propria posizione;
- interamente sotto forma di capitale qualora l'importo ottenuto sia di entità non rilevante, ossia quando convertendo il 70% della posizione maturata si ottiene una rendita inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (di cui è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it) e la corrispondente tabella dei valori soglia per obbligo rendita aggiornata annualmente dal Fondo sul sito web www.fondobyblos.it.

L'importo della rendita vitalizia si ottiene moltiplicando il montante finale maturato per il coefficiente di conversione corrispondente all'età dell'aderente, al sesso, alla tipologia di rendita e alla rateazione prescelta. Generalizzando, quanto maggiori saranno il montante accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto superiore sarà l'importo della rendita vitalizia erogata.

2. TIPOLOGIE DI RENDITA VITALIZIA

La Convenzione stipulata permette di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

Vitalizia (Opzione A)	Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, con estinzione automatica al momento del suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera ottenere l'importo massimo dalla somma convertita in rendita, senza prevedere alcuna forma di protezione né per i superstiti (come avviene con rendite reversibili, certe per 5 o 10 anni o controassicurata), né per sé stesso (come nel caso delle rendite con copertura LTC).
---------------------------------	--

Certa per 5-10 anni poi vitalizia (Opzioni B e C)	<i>Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia a premio unico:</i> prevede il pagamento di una rendita garantita, per i primi 5 o 10 anni, in base all'opzione scelta, all'aderente se vivente ovvero al beneficiario designato in caso di sua premorienza. Al termine del periodo garantito, la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita; si estingue, invece, se l'aderente è deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
Reversibile (Opzione D)	<i>Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico:</i> prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al decesso dell'aderente la rendita è corrisposta, per l'intero importo o per una frazione dello stesso (pari a 60%, 70% oppure 80%), al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
Controassicurata (Opzione E)	<i>Rendita vitalizia immediata rivalutabile controassicurata a premio unico:</i> prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari il capitale residuo pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
LTC – Long Term Care (Opzione F)	<i>Rendita vitalizia immediata rivalutabile con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza a premio unico:</i> prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell'aderente, l'importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente. L'opzione può essere richiesta solo da aderenti con età assicurativa non superiore a 75 anni ed è condizionata alla preventiva valutazione da parte della compagnia assicuratrice che può rifiutare l'assunzione del rischio. In tal caso, l'aderente può richiedere l'erogazione di una delle altre tipologie di rendita previste. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza.

3. PERIODICITA' DI EROGAZIONE

Ciascuna rendita vitalizia è erogata in rate posticipate con periodicità annuale, semestrale, trimestrale, bimestrale o mensile, secondo la scelta dell'aderente.

La prima rata sarà corrisposta al termine della periodicità selezionata, calcolata a partire dalla data di attivazione. Ad esempio, per una rendita con periodicità mensile, la prima rata sarà erogata un mese dopo l'attivazione, mentre per una rendita con periodicità annuale, la prima rata sarà erogata un anno dopo l'attivazione.

Ogni anno ciascun beneficiario della rendita vitalizia (l'Assicurato o in caso di decesso il reversionario) dovrà produrre alla Compagnia il certificato di esistenza in vita secondo le modalità previste nella convenzione.

4. COSTI E CARICAMENTI APPLICATI

- I coefficienti di conversione in rendita vitalizia riportati nell'Allegato n. 2bis alla Convenzione includono un caricamento proporzionale implicito pari all'1,10%.
- Per la componente del coefficiente di rendita vitalizia associata alla garanzia di raddoppio della rendita in caso di LTC, prevista nell'Opzione F, il caricamento implicito è pari al 5,00%.
- La commissione di gestione annua applicata sul rendimento della Gestione separata è pari allo 0,9%.

5. BASI TECNICHE ADOTTATE

Base demografica:

- Tavola di sopravvivenza A62I – differenziata per sesso, con Age-shifting.

Tasso tecnico:

- Tasso tecnico pari a 0% (2% esclusivamente per l'Opzione E di rendita vitalizia, relativamente alla componente della prestazione di controassicurazione).

6. I COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62I per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse (cioè il tasso tecnico è pari a zero), ad eccezione di quelli dell'Opzione E relativamente alla componente della prestazione di controassicurazione, in caso di decesso, per la quale viene applicato un tasso tecnico del 2%. Per l'elencazione completa dei coefficienti per ciascun tipo di rendita vitalizia si rimanda alla Convenzione, disponibile sul sito del Fondo www.fondobyblos.it, nella sezione "Documenti".

7. MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

L'assicurazione è collegata al rendimento della Gestione separata "FONDICOLL UnipolSai", disciplinata dal relativo Regolamento allegato alla Convenzione. In base a quanto previsto dal Regolamento, a ogni ricorrenza annuale dalla data di attivazione, viene applicato alla rendita vitalizia un tasso di rivalutazione. Questo tasso corrisponde al rendimento annuo della Gestione separata nell'anno di riferimento, al netto di una commissione di gestione annua pari allo 0,9%.

8. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In base a quanto espressamente previsto dall'art. 1 delle Condizioni che regolano il rapporto assicurativo (i) "l'opzione esercitata per ogni posizione individuale" "risulta esclusivamente dalla scheda di Polizza emessa dalla Società a fronte del premio versato" (ii) "la rendita annua assicurata (...) non è riscattabile". 1 delle Condizioni che regolano il rapporto assicurativo la rendita annua assicurata non è riscattabile.

La non riscattabilità della polizza in corso di godimento rende impossibile il cambio di tipologia di rendita perché, tecnicamente, il cambio di tipologia di rendita vitalizia renderebbe necessaria una operazione di riscatto per estinguere un precedente contratto ed accenderne uno nuovo.

Pertanto, non è contrattualmente previsto alcun diritto di poter modificare in un momento successivo la scelta effettuata della tipologia di rendita vitalizia.

9. DOCUMENTI CONTRATTUALI

La documentazione contrattuale delle rendite vitalizie, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è disponibile sul sito internet del fondo www.fondobyblos.it, nella sezione "Documenti".

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento. Alla data di emissione del presente documento la convenzione in corso è stipulata con UNIPOLSAI Assicurazioni SpA e scadrà il 31 dicembre 2029.

10. NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto. Per tali prestazioni pensionistiche si rimanda all'allegato "A", parte integrante del presente Documento sulle Rendite vitalizie.

11. ALLEGATO “A”

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026
--	---	--

Avvertenza preliminare

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo Pensione BYBLOS ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento, relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005, non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- c) rendita vitalizia;
- d) rendita a durata definita;
- e) prelievi liberamente determinabili;
- f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinvia al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o, se prevista dal Fondo, differita). Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto GARANTITO, individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello Statuto.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi addebitati sono strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute dal Fondo e riportati nel Supplemento alla Nota informativa disponibile sul sito web.

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Vedi tabella paragrafo 9 - Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: **Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)**

Fondo BYBLOS adotta una contabilità per quote: a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo, fermi restando i seguenti limiti normativi:

- periodicità minima: trimestrale;
- periodicità massima: annuale.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
...	...	...	...	...	...	...	...
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: $\text{rata dell'anno } N = \text{montante disponibile post-rendimento} \div \text{numero di rate residue}$. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Per evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui, il Fondo stabilisce:

- intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva: 12 mesi
- importo minimo per singolo prelievo: Euro 1.000,00

4.3 Calcolo con contabilità per quote

Fondo BYBLOS adotta una contabilità per quote: a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo

Fondo Byblos – Documento sulle rendite vitalizie
integrato con riferimento alle nuove prestazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026.

Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026 (rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: **$Importo\ rata(n) = Montante\ disponibile\ alla\ data\ di\ liquidazione(n) \div Numero\ di\ rate\ residue(n)$**

Fondo BYBLOS adotta una contabilità per quote: vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote, l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €

Fondo Byblos – Documento sulle rendite vitalizie
integrato con riferimento alle nuove prestazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026.

Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

Formula applicata: $\text{rata anno } N = \text{montante post-rendimento} \div \text{rate residue}$. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.4 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007 ¹	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

¹ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

«Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione».

Le modifiche allo statuto/regolamento del Fondo sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
3. Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default).
6. Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34	71	15	91	4
51	33	72	15	92	3
52	32	73	14	93	3
53	31	74	13	94	3
54	30	75	12	95	2
55	29	76	12	96	2
56	28	77	11	97	2
57	27	78	10	98	2
58	26	79	10	99	2
59	26	80	9	100	1
60	25	81	8	101	1
61	24	82	8		
62	23	83	7		
63	22	84	7		
64	21	85	6		
65	20	86	6		
66	20	87	5		
67	19	88	5		
68	18	89	4		
69	17	90	4		
70	16				



Via Aniense 14 – 00198 Roma



0422.1745989(per i lavoratori);
06/22793494 (aziende)



info@fondobyblos.it; infoaziende@fondobyblos.it; uscite@fondobyblos.it
fondobyblos@pec.notificafacile.it



www.fondobyblos.it